

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale n. 6907 del 13/12/2022 di Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal T. Germanasca di Massello in Comune di Massello assentita a Magreen s.a.s.

"Il Dirigente
(... *omissis* ...)

DETERMINA

1. di assentire a MAGREEN s.a.s di Magrin Paolo & C. - C.F./P.IVA n. 12716160010 - con sede legale in Bricherasio (TO), Via De Gregorio di Sant'Elia n. 25, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Germanasca di Massello in Comune di Massello in misura di litri/sec massimi 450 l/s e medi 330 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 28,24 la potenza nominale media di kW 91,3, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare che l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente condotta per conto del concessionario o condotta nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli specifici obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;
7. che il canone di cui al punto precedente è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(... *omissis* ...)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/12/2022

(... *omissis* ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, le condizioni e gli adempimenti inseriti nel provvedimento finale e relativi allegati con cui sarà espressa la compatibilità ambientale dell'intervento ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso,

comunque denominati, allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione.

Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con ARPA Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni agli Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi siano essi rivolti a qualsivoglia uso della risorsa idrica e anche in considerazione delle priorità d'uso della risorsa sancite a norma di legge. Durante l'esecuzione degli interventi e durante la fase di esercizio dell'impianto non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico del torrente e tutti i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità e la sicurezza idraulica del sito, dei versanti e il buon regime delle acque.

Il concessionario è inoltre tenuto alla messa in atto di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia della sponde del T. Germanasca di Massello, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo, ove necessario, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o sponda in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo. Le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati. Per la definizione e la valutazione delle possibili interferenze del nuovo impianto con le opere e infrastrutture esistenti e i sottoservizi eventualmente presenti nell'area di intervento e con la viabilità, il concessionario dovrà nominare un responsabile incaricato che, prima dell'avvio dei lavori e con opportuno anticipo, dovrà mettersi in contatto con il Comune di Massello e con i gestori degli eventuali sottoservizi presenti nell'area di intervento, al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. In ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la tutela e l'integrità delle infrastrutture e dei sottoservizi esistenti. In caso di eventuali danni derivanti dalla fase di cantiere o connessi alla gestione dell'impianto, occorrerà intervenire tempestivamente previa definizione delle modalità operative con il Comune di Massello e con le eventuali diverse Autorità competenti e gli eventuali oneri di manutenzione saranno in capo al titolare dell'utenza di cui al presente disciplinare. Il concessionario è altresì tenuto a presidiare l'impianto garantendone la sicurezza nelle diverse situazioni di esercizio ovvero di fermo impianto ed in particolare a monitorare la zona di presa allo scopo di garantire, costantemente e in tutte le situazioni di necessità, anche in conseguenza di eventi di piena, adeguata manutenzione alle opere esistenti e in progetto garantendone nel tempo la corretta funzione e sicurezza. Particolare attenzione dovrà essere posta a tutela del guado e dell'annessa viabilità comunale. Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che dovranno essere definite prima dell'attivazione dell'impianto, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo delle portate derivate e rilasciate e a condividere eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il concessionario si impegna inoltre a posizionare: presso l'edificio di centrale, un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno e ad installare; in prossimità delle strutture a servizio dell'opera di presa, una bacheca con finalità divulgative/informative in cui saranno inclusi il codice identificativo dell'opera di presa e il cod. relativo alla pratica provinciale, uno schema esplicativo dell'impianto, i dati caratteristici della derivazione e i termini relativi al DE modulato da rilasciare nel corso dell'anno solare con annessa una rappresentazione schematica e una breve descrizione delle modalità con cui si attua il rilascio e dei relativi livelli idrici di

riferimento/controllo. Ai sensi della L.R. n. 22/1999, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10830). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Tutti i rifiuti eventualmente tratti dalle opere di adduzione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 10 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale e degli esiti dell'istruttoria esperita, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente e in via prioritaria, a valle della traversa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 231 l/s (corrispondente al primo step di rilascio). Il regime dei rilasci dovrà altresì obbligatoriamente garantire una modulazione temporale a gradini di rilascio caratterizzata da tre ulteriori quote incrementate, da modulare nel corso dell'anno solare, a seconda del mese di riferimento, in aderenza a quanto previsto nel progetto citato all'art. 4. Nello specifico la portata istantanea minima dovrà essere: pari ad almeno 231 l/s nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre di ogni anno; di almeno 305 l/s, per quanto riguarda il 2° step di rilascio previsto nei mesi di agosto e settembre di ogni anno; di almeno 347 l/s, per quanto riguarda il 3° step previsto nei mesi di marzo, luglio, ottobre e novembre di ogni anno; ed infine innalzata ad almeno 436 l/s in corrispondenza dei mesi mediamente più ricchi di risorsa di aprile, maggio e giugno di ogni anno. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore di DE espressamente richiesto in funzione del dato mese di riferimento.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli esiti dei monitoraggi e agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPo), anche per effetto della applicazione di nuovi o differenti parametri di calcolo del DE, nonché delle eventuali evoluzioni del quadro normativo e pianificatorio di riferimento.

Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DE

Il concessionario dovrà realizzare gli interventi atti a garantire il rilascio continuo del DE con le modalità e per i quantitativi previsti nel progetto approvato di cui all'art. 4. Il rilascio del DE dovrà avvenire in conformità al medesimo progetto prevedendo una ripartizione delle portate rilasciate tra manufatto per la risalita dell'ittiofauna e luce di rilascio da paratoia automatizzata tale per cui sul primo dovrà transitare sempre la portata di 100 l/s mentre attraverso la seconda dovrà essere rilasciata la quota parte utile al raggiungimento della portata complessiva di rilascio così come richiesta mese per mese secondo quanto previsto all'art. 10. Nello specifico attraverso la sola paratoia automatizzata dovrà transitare una portata: pari ad almeno 131 l/s nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre di ogni anno; di almeno 205 l/s, per quanto riguarda il 2° step di rilascio previsto nei mesi di agosto e settembre di ogni anno; di almeno 247 l/s, per quanto riguarda il 3° step previsto nei mesi di marzo, luglio, ottobre e novembre di ogni anno; ed infine innalzata ad almeno 336 l/s in corrispondenza dei mesi di aprile, maggio e giugno di ogni anno. La paratoia atta al rilascio del DE dovrà inoltre essere dotata di apposito dispositivo fermo corsa fisso e inamovibile opportunamente installato ai fini della garanzia del rilascio sempre prioritario della portata minima di 131 l/s. In corrispondenza della sezione di prelievo e di rilascio, in posizione visibile, dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al prelievo concesso e al DE nonché

apposite aste idrometriche tarate utili alla lettura da parte di un pubblico non specialistico delle portate transitanti. È richiesta l'installazione di: un'asta idrometrica tarata utile alla lettura del grado di apertura della paratoia di rilascio al quale dovrà corrispondere il dato valore di portata da rilasciare; un'asta idrometrica tarata utile alla lettura e verifica del rispetto del corretto livello idrico di carico al quale dovrà corrispondere la portata di 100 l/s che, secondo le previsioni di progetto, dovrà transitare in corrispondenza del passaggio tecnico per la risalita dell'ittiofauna.

La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio della Q_{PAI} quale quota parte del DE di progetto di cui all'art. 10. Tale scala dovrà essere realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni della D.G.P. 18/7/2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore della Q_{PAI} e della velocità massima della corrente, e dovrà essere adeguatamente raccordata al fondo alveo sul suo lato di valle. Tutti gli interventi da eseguirsi in alveo dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica e dovranno essere condotti secondo i dispositivi contenuti nella D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, limitando ogni possibile fonte di impatto.

(... *omissis* ...)"